GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Invio degli ulteriori dati super sisma prorogato a fine mese

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Al fine di meglio monitorare le **spese relative agli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento del rischio sismico** rientranti nel perimetro del **Superbonus** *ex* articolo 119 D.L. 34/2020, con l'articolo 3, D.L. 39/2024, il Legislatore ha introdotto un **adempimento aggiuntivo** che prevede la trasmissione di **ulteriori dati** e informazioni.

In attuazione del comma 4, dell'articolo 3, D.L. 39/2024, lo scorso 26.9.2024 è stato pubblicato, sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, il D.P.C.M. 17.09.2024, che definisce **contenuto**, **modalità** e **termini** della comunicazione degli ulteriori dati.

Il nuovo obbligo è a carico del **professionista** incaricato e segnatamente:

- del **tecnico abilitato** a sottoscrivere e trasmettere le asseverazioni Enea di cui all'articolo 119, comma 13, lettera a), D.L. 34/2020, per gli **interventi di efficienze energetica**;
- del tecnico incaricato della **progettazione strutturale**, della **direzione lavori** e del **collaudo statico** di cui al D.M. 58/2017 (*ex* articolo 119, comma 13, lettera b), D.L. 34/2020), con riferimento **agli interventi di miglioramento del rischio sismico.**

L'invio degli ulteriori dati riguarda gli interventi per i quali:

- è stata presentata la **Cila** di cui al comma 13-*ter,* dell'articolo 119, D.L. 34/2020, oppure l'istanza per l'acquisizione del **titolo abilitativo** previsto per la demolizione e ricostruzione degli edifici, **entro il 31.12.2023** e alla medesima data i **lavori non erano ancora conclusi**;
- è stata presentata la **Cila** di cui al comma 13-*ter,* articolo 119, D.L. 34/2020, o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e ricostruzione degli edifici, dall'**1.2024**.

Gli ulteriori dati che devono essere inviati all'**Enea**, per gli interventi di efficientamento energetico, o al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (**PNCS**), per gli interventi di

miglioramento del rischio sismico, **sono i seguenti:**

- **dati catastali** dell'immobile oggetto degli interventi;
- **spese sostenute** dall'1.1.2024 **fino al 30.3.2024**;
- **spese** che prevedibilmente saranno sostenute **dal 31.3.2024 fino al 31.12.2025**;
- **percentuale** della **detrazione** spettante per le spese sopra individuate.

Per quanto riguarda gli interventi di **riqualificazione energetica**, gli ulteriori dati sono stati inseriti in una **nuova Sezione dell'asseverazione Enea**, risultandone quindi parte integrante. Le asseverazioni, sia relative a Sal che a fine lavori, trasmesse all'Enea a decorrere **dal 26.9.2024** devono ricomprendere tale nuova Sezione riservata agli ulteriori dati richiesti, che deve essere obbligatoriamente compilata. Invece, la **nuova Sezione non è richiesta per le asseverazioni inviate all'Enea fino al 25.9.2024**.

Va da sé, quindi, che l'invio degli ulteriori dati va effettuato entro i **termini ordinari**, quindi in caso di fine lavori **entro i 90 giorni successivi**.

Gli ulteriori dati relativi a interventi di **miglioramento del rischio sismico** devono essere inviati dai professionisti incaricati della **progettazione strutturale**, della direzione dei lavori e del collaudo statico, ciascuno per le proprie competenze, al PNCS tramite l'**area riservata** del sito internet. Per gli interventi non conclusi entro il 31.12.2023 oppure **avviati nel 2024 la trasmissione**:

- andava effettuata originariamente **entro il termine del 31.10.2024** per i **Sal approvati entro lo scorso 1.10.2024**;
- va effettuata **entro 30 giorni** dal giorno successivo **a quello di approvazione del Sal**, negli altri casi.

Il D.P.C.M. 29.10.2024 ha però **differito al 30.11.2024 il termine di invio della comunicazione relativa ai Sal approvati entro lo scorso 1.10.2024**. Pertanto, i tecnici hanno sostanzialmente guadagnato un **mese di tempo per espletare il nuovo adempimento.**

Si ricorda, infine, che l'invio degli ulteriori dati ha una **valenza tutt'altro che formale**; in caso di **omessa comunicazione,** infatti:

- a coloro che al **3.2024 hanno già presentato la Cila** o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione degli edifici, è comminabile una **sanzione di ben 10.000 euro**;
- per i soggetti che hanno presentato la Cila o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione degli edifici a decorrere dal 30.3.2024, è prevista addirittura la **decadenza** dall'agevolazione, **senza la possibilità** di avvalersi della ***remissione in bonis***.